

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 2 marzo 2016 — FX/Commissione**(Causa F-59/15) ⁽¹⁾****(Funzione pubblica — Agente temporaneo — Indennità una tantum — Articolo 12, paragrafo 2, dell'allegato VIII dello Statuto — Cessazione definitiva dal servizio)**

(2016/C 136/66)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: FX (rappresentanti: T. Bontinck e A. Guillerme, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Gattinara e F. Simonetti, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione di non versare l'indennità una tantum richiesta dal ricorrente in seguito alla sua cessazione dal servizio nonché domanda di risarcimento per il danno asseritamente subito.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) FX sopporta i due terzi delle proprie spese.
- 3) La Commissione europea sopporta le proprie spese ed è condannata a sopportare un terzo delle spese sostenute da FX.

⁽¹⁾ GU C 213 del 29.6.2015, pag. 48.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Terza Sezione) del 2 marzo 2016 — Ruiz Molina/UAMI**(Causa F-60/15) ⁽¹⁾****(Funzione pubblica — Agente temporaneo — Personale dell'UAMI — Contratto a tempo determinato accompagnato da una clausola di risoluzione — Clausola che prevede la fine del contratto nell'ipotesi in cui l'agente non sia iscritto in un elenco di riserva di un concorso — Risoluzione del contratto in applicazione della clausola di risoluzione — Data di decorrenza della clausola di risoluzione — Concorsi generali UAMI/AD/01/13 e UAMI/AST/02/13)**

(2016/C 136/67)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: José Luis Ruiz Molina (San Juan de Alicante, Spagna) (rappresentanti: inizialmente N. Lhoëst, avvocato, poi N. Lhoëst e S. Michiels, avvocati)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (rappresentanti: inizialmente B. Wägenbaur, avvocato, poi A. Lukošiušė, agente, B. Wägenbaur, avvocato)

Oggetto

La domanda di annullamento della decisione del Presidente dell'UAMI del 4 giugno 2014 che risolve il contratto di agente temporaneo del ricorrente nonché la domanda di essere, se possibile, reintegrato all'UAMI o, altrimenti, di ricevere un equo risarcimento pecuniario per l'asserita illegittima risoluzione del suo contratto e, infine, la domanda di risarcimento dei danni morali asseritamente subiti.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il sig. Ruiz Molina sopporterà le proprie spese ed è condannato a sopportare metà delle spese sostenute dall'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
- 3) L'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) sopporterà metà delle proprie spese.

⁽¹⁾ GU C 213 del 29/06/2015, pag. 48.

Sentenza del Tribunale della funzione pubblica (Seconda Sezione) del 1^o marzo 2016 — Pujante Cuadrapani/GSA

(Causa F-83/15) ⁽¹⁾

(Funzione pubblica — Assunzione — Agente temporaneo — Licenziamento al termine del periodo di prova — Ricorso di annullamento proposto sia contro la decisione di licenziamento sia contro la decisione confermativa di licenziamento — Ricevibilità — Articolo 14, paragrafo 3, del RAA — Sviamiento di potere e di procedura — Errore manifesto di valutazione — Diritti della difesa — Consultazione della commissione paritetica di valutazione — Parere basato sull'esame di documenti scritti, senza audizione del ricorrente — Insussistenza di una violazione dei diritti della difesa)

(2016/C 136/68)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Antonio Pujante Cuadrapani (Murcia, Spagna) (rappresentanti: T. Bontinck e A. Guillerme, avvocati)

Convenuta: Agenzia del GNSS europeo (rappresentanti: O. Lambinet e D. Petrлік, agenti, D. Waelbroeck e A. Duron, avvocati)

Oggetto

Domanda di annullamento del rapporto informativo relativo al periodo di prova del ricorrente e della decisione successiva del direttore esecutivo della convenuta di licenziarlo al termine del suo periodo di prova.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) Il Sig. Pujante Cuadrapani sopporta le proprie spese ed è condannato a sopportare le spese sostenute dall'Agenzia del GNSS europeo.

⁽¹⁾ GU C 279 del 24.8.2015, pag. 60.